

COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 26/11/2007

C (2007)5645

NON DESTINATO ALLA
PUBBLICAZIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26-11-2007

che stabilisce che lo sgravio dei dazi all'importazione non è giustificato in un caso particolare

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Domanda presentata dal Regno Unito di Gran Bretagna e di Irlanda del Nord)

(Dossier REM 07/05)

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26-11-2007

che stabilisce che lo sgravio dei dazi all'importazione non è giustificato in un caso particolare

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Domanda presentata dal Regno Unito di Gran Bretagna e di Irlanda del Nord)

(Dossier REM 07/05)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità Europea,

visto il Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario¹, modificato da ultimo dal Regolamento (CE) n. 1791/2006²,

visto il Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio³, modificato da ultimo dal Regolamento (CE) n. 214/2007⁴, e in particolare l'articolo 907,

¹ G U L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

² G U L 363 del 20.12.2006, pag. 1.

³ G U L 253 dell' 11.10.1993, pag. 1.

⁴ G U L 62 dell' 1.3.2007, pag. 6.

considerando quanto segue:

- (1) Con lettera del 15 dicembre 2005, pervenuta alla Commissione il 21 dicembre 2005, il Regno Unito ha chiesto alla Commissione di decidere, ai sensi dell'Articolo 239 del succitato Regolamento (CEE) n. 2913/92, se sia giustificato concedere lo sgravio dei dazi all'importazione nelle seguenti circostanze.
- (2) Una società britannica (in prosieguo "l'interessato") importa preparazioni a base di proteine di siero di latte originarie della Nuova Zelanda.
- (3) Nel luglio 1992, l'interessato ha chiesto alle dogane britanniche un'informazione tariffaria vincolante (in prosieguo "ITV") per un concentrato di proteine di siero del latte denominato "Alacen 132". A seguito di analisi da parte del laboratorio doganale, il prodotto è stato classificato con il codice 3502 90 70 0 10 che, all'epoca, comprendeva i concentrati di proteine di siero di latte, e l'ITV è stata emessa nel settembre 1992. Tale ITV è poi stata modificata e rinnovata a causa di una modifica del nome del titolare. L'ultima ITV redatta per tale prodotto era valida a decorrere dal 1° gennaio 1994 e menzionava il codice 3502 90 70 0 00.
- (4) Nello stesso periodo, l'interessato ha altresì chiesto alle dogane britanniche una ITV per un altro concentrato di proteine di siero di latte in polvere, l' "Alacen 312". L'ITV è stata emessa nel novembre 1992 ed il prodotto è stato classificato alla voce 3502 90 70 0 10. Tale ITV è stata poi modificata; l'ultima ITV per tale prodotto, datata 21 marzo 1996 ma con effetto a decorrere dal 1° gennaio 1996, indicava il codice 3502 90 70 00.
- (5) A partire dal 1° gennaio 1996, il sistema armonizzato è stato modificato e sono state apportate variazioni sostanziali della struttura della voce 3502. Tali variazioni sono state introdotte dal Regolamento (CE) n° 2448/95 della Commissione, del 10 ottobre 1995, che modifica l'Allegato I del Regolamento (CEE) n° 2658/87 del Consiglio, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla Tariffa doganale comune⁵. Il contenuto del codice 3502 90 è stato rivisto ed è stato creato il codice 3502 20 per la lattealbumina (compresi i concentrati di almeno due proteine di siero di latte).
- (6) Di conseguenza, dal 1° gennaio 1996, il codice 3502 90 70 00 non era più corretto per l'Alacen 132 e l'Alacen 312. Le dogane britanniche si sono rese conto di ciò soltanto nel marzo 2001.

⁵ GU L 259 del 30.10.1995, p. 1

(7) E' opportuno notare che l'interessato aveva altresì chiesto delle ITV per altri prodotti a base di proteine di siero di latte. Le autorità britanniche, pertanto, hanno emesso all'interessato delle ITV per i prodotti seguenti:

- "LGC (Alacen) 342" (proteine di latte in polvere). L'ITV emessa il 24 settembre 1997 classifica il prodotto alla voce 3502 20 91 00;
- "LGC 472" (proteine di latte in polvere). La ITV emessa il 24 settembre 1997 classifica il prodotto alla voce 3502 20 91 00;
- "LGI 895" (miscela di proteine di siero di latte in polvere). L'ITV emessa il 15 maggio 1997 classificava il prodotto alla voce 3504 00 00 90. Tale ITV è stata ritirata dal Regno Unito nel 2001, poiché la preparazione è stata considerata come rientrante nel codice 3502 20 91 00.

(8) Il 2 aprile 2001, le autorità britanniche hanno ritirato l'ITV relativa all'Alacen 312 e ne hanno dato notizia all'interessato. Le autorità britanniche non hanno avuto bisogno di ritirare l'ITV relativa all'Alacen 132 in quanto quest'ultima è scaduta il 1° gennaio 1996, conformemente all'Articolo 12, paragrafo 5, del Regolamento (CEE) n° 2913/92, a seguito della modifica della nomenclatura a decorrere dal 1° gennaio 1996.

(9) Nel luglio 2001, l'interessato si è visto notificare una richiesta di recupero a posteriori di dazi doganali per un ammontare di XXXXX, relativo a delle importazioni effettuate fra il 6 gennaio 2000 ed il 7 marzo 2001. Per la maggioranza di tali preparazioni⁶, l'interessato non disponeva di ITV; viceversa, per un'importazione effettuata il 10 giugno 2000, di Alacen 342, l'interessato disponeva di una ITV che classificava il prodotto alla voce tariffaria corretta (3502 20 91) ma ha dichiarato la merce alla voce errata 3502 90 70. Per tutte le importazioni di cui alla domanda, i prodotti sono stati dichiarati al codice 3502 90 70, ma le autorità competenti hanno ritenuto che essi avrebbero dovuto essere dichiarati con il codice 3502 20 91 00 che prevede un'aliquota di dazio all'importazione più elevata. L'interessato ha chiesto lo sgravio dell'importo in questione sulla base dell'Articolo 239 del Regolamento (CEE) n. 2913/92.

(10) In seguito alla lettera della Commissione del 14 luglio 2006, le autorità britanniche hanno reso noto che un importo di XXXX corrispondente ad una importazione del 6 gennaio 2000 (Alacen 895) e ad una importazione del 7 gennaio 2000 (Alacen 312) avrebbe dovuto essere ritirato dalla domanda. Da tale lettera si evince altresì che un importo di XXXX

⁶ Prodotti per i quali l'interessato non era titolare di ITV: Alacen 131, Alacen 132, Alacen 152, Alacen 162, Alacen 180, Alacen 332, Alacen 392, Alacen 450, Alacen 869, Alacen 892 e Alacen 8471. Alacen è la denominazione commerciale di tutte queste preparazioni, quindi, per esempio, l' "LGC 131" era designato commercialmente con il nome di Alacen 131.

corrispondente ad importazioni del 4 aprile, del 13 luglio e del 12 dicembre 2000 avrebbe dovuto essere ritirato dalla domanda, non essendo stati stabiliti né l'esistenza dell'obbligazione né l'ammontare di tale obbligazione. In seguito della lettera del 14 luglio 2006, l'importo per il quale viene chiesto uno sgravio è quindi di XXXX.

- (11) In seguito alla lettera della Commissione del 26 giugno 2007, le autorità britanniche hanno indicato che l'importo della domanda doveva essere ridotto ancora di XXXX corrispondenti ad importazioni effettuate il 6 gennaio, 7 gennaio, 31 gennaio, 17 maggio e 30 maggio 2000. L'importo definitivo della domanda è pertanto di XXXXX.
- (12) A sostegno della domanda presentata dalle autorità britanniche, l'interessato, in applicazione dell'Articolo 905, paragrafo 3, del Regolamento (CEE) n. 2454/93, ha indicato di avere potuto prendere visione del dossier indirizzato dalle autorità britanniche alla Commissione e di non avere nulla da aggiungere in merito.
- (13) Nella fattispecie, l'interessato ha invocato come suscettibile di configurare una situazione di cui all'Articolo 239 del Regolamento (CEE) n° 2913/92 il fatto che le dogane britanniche abbiano emesso diverse ITV per i suoi prodotti, che sono stati erroneamente classificati con il codice NC 3502 90 70. Egli ritiene di aver classificato le diverse preparazioni di Alacen con il codice NC 3502 90 70 a causa delle analogie di tali prodotti con i prodotti descritti nelle ITV emesse per l'Alacen 132 e l'Alacen 312; egli ha altresì aggiunto che le dogane britanniche non lo hanno informato che non poteva più utilizzare l'ITV emessa per l'Alacen 132 con sicurezza dopo la sua scadenza avvenuta il 1° gennaio 1996; infine, egli sostiene che le diverse decisioni relative a prodotti molto simili non hanno fatto altro che creare confusione rispetto alla loro classificazione tariffaria, che regnava l'incertezza sulla classificazione dei concentrati ed isolati di proteine del siero del latte e che ha agito in buona fede quando ha erroneamente utilizzato il codice 3502 90 70.
- (14) Con lettere del 24 gennaio e del 14 luglio 2006, la Commissione ha chiesto informazioni supplementari alle autorità britanniche. Tali informazioni sono state trasmesse alla Commissione con lettera dell'8 giugno 2006, pervenuta alla Commissione il 15 giugno 2006 e con lettera del 6 settembre 2006, pervenuta alla Commissione il 13 settembre 2006. L'esame della richiesta di sgravio è stata, pertanto, sospesa fra il 25 gennaio 2006 ed il 15 giugno 2006 e fra il 15 luglio 2006 ed il 13 settembre 2006.
- (15) Con lettera del 10 novembre 2006, pervenuta all'interessato il 13 novembre 2006, la Commissione ha informato l'interessato della propria intenzione di adottare una decisione a lui avversa, precisando le ragioni delle proprie obiezioni.

- (16) Con lettera dell'8 dicembre 2006, pervenuta lo stesso giorno alla Commissione, l'interessato ha preso posizione in merito a dette obiezioni.
- (17) Conformemente all'Articolo 907 del Regolamento (CEE) n° 2454/93, il termine di 9 mesi entro il quale deve intervenire la decisione della Commissione è stato quindi prorogato di un mese.
- (18) Con lettera del 10 gennaio 2007, pervenuta lo stesso giorno alla Commissione, l'interessato ha trasmesso le copie dei documenti ai quali faceva riferimento nella lettera dell'8 dicembre 2006.
- (19) Con lettere del 2 marzo 2007 e del 26 giugno 2007, la Commissione ha chiesto informazioni supplementari alle autorità britanniche. Tali informazioni sono state trasmesse alla Commissione con lettera del 25 maggio 2007, pervenuta alla Commissione il 5 giugno 2007 e con lettera del 27 settembre 2007, pervenuta alla Commissione il 16 ottobre 2007. L'esame della domanda di sgravio è stato quindi sospeso nel periodo compreso tra il 3 marzo 2007 ed il 5 giugno 2007 e tra il 27 giugno 2007 ed il 16 ottobre 2007.
- (20) Conformemente all'Articolo 907 del Regolamento (CEE) n° 2454/93, un gruppo di esperti costituito dai rappresentanti di tutti gli Stati membri si è riunito il 20 dicembre 2006 nell'ambito del Comitato del Codice doganale – sezione rimborso, allo scopo di esaminare il caso in questione.
- (21) Ai sensi dell'Articolo 239 del Regolamento (CEE) n. 2913/92, si può procedere al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione in situazioni diverse da quelle previste agli Articoli 236, 237 e 238 di detto Regolamento, risultanti da circostanze che non implicano alcuna manovra fraudolenta o negligenza manifesta da parte dell'interessato.
- (22) Dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee risulta che tale disposizione costituisce una clausola generale di equità e che l'esistenza di una situazione particolare si configura quando dalle circostanze del caso risulti che il debitore si trova in una situazione eccezionale nei confronti degli altri operatori che esercitano la stessa attività e che, in assenza di tali circostanze, egli non avrebbe dovuto versare l'importo dei dazi doganali in questione.
- (23) In via preliminare, è opportuno osservare che il fatto che l'interessato abbia agito in buona fede non è di per sé tale da costituire una situazione particolare ai sensi dell'Articolo 239 del Regolamento (CEE) n° 2913/92.
- (24) Ai fini dell'analisi della presente domanda, è opportuno esaminare separatamente l'importazione effettuata dall'interessato il 10 giugno 2000, da un lato, e le altre importazioni, dall'altro.

- (25) Relativamente all'importazione del 10 giugno 2000, che secondo la tabella allegata alla lettera delle autorità britanniche dell'8 giugno 2006 reca il riferimento "Entry No 150.000330X", è opportuno osservare quanto segue.
- (26) Dal dossier si evince che per il prodotto in questione (Alacen 342), l'interessato disponeva di una ITV indicante la voce tariffaria corretta (3502 20 91); egli, pertanto, avrebbe dovuto dichiarare la merce con tale voce, invece ha dichiarato la merce alla voce 3502 90 70. Nelle sue lettere dell'8 dicembre 2006 e del 25 gennaio 2007, l'interessato indica che la dichiarazione è stata redatta da un agente doganale che agiva per suo conto e che, in considerazione del contesto, tale errore dovrebbe essere giudicato comprensibile.
- (27) Le autorità britanniche non hanno commesso alcun errore relativamente all'ITV emessa per l'Alacen 342; infatti, spettava all'interessato fornire al proprio rappresentante istruzioni precise affinché quest'ultimo dichiarasse il prodotto alla voce figurante nell'ITV emessa all'interessato. L'interessato non può pertanto assolutamente addurre di essersi trovato in una situazione particolare per tale importazione in quanto avrebbe dovuto sapere, in considerazione dell'ITV che gli era stata rilasciata, che la merce rientrava nella voce 3502 2091 e che avrebbe dovuto assolvere i dazi applicabili a tale voce.
- (28) Conseguentemente, la Commissione ritiene che per questa importazione l'interessato non si sia trovato in una situazione particolare ai sensi dell'Articolo 239 del Regolamento (CEE) n° 2913/92.
- (29) Per quanto riguarda le altre importazioni effettuate dall'interessato, è opportuno osservare quanto segue.
- (30) Relativamente all'argomentazione addotta dall'interessato, secondo la quale le autorità britanniche avrebbero commesso errori di classificazione, si osserva quanto segue.
- (31) E' vero che le autorità britanniche dopo il 1° gennaio 1996, data di entrata in vigore della modifica della NC, hanno commesso due errori in occasione dell'emissione di ITV relative a preparazioni di proteine di siero di latte.
- (32) Il primo errore riguarda l'ITV datata 21 marzo 1996 ed emessa per l'Alacen 312. Con lettera del 27 marzo 1996, indirizzata all'interessato, le autorità britanniche hanno anche specificato che, per quanto riguarda tale prodotto, esse erano giunte alla conclusione che la voce 3502 90 70 era quella corretta dopo aver seguito la procedura legale per la classificazione tariffaria e, in particolare, tenendo conto delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura e considerando il testo dei codici NC 3502, 3502 90 e 3502 90 70.

- (33) Il secondo errore commesso dalle autorità britanniche in occasione dell'emissione di ITV riguarda il prodotto denominato LGI 895 per il quale, il 15 maggio 1997, è stata emessa una ITV che classificava il prodotto alla voce 3504 00 00 90.
- (34) Le autorità britanniche si sono rese conto dei due errori soltanto nel 2001 e hanno quindi invalidato le ITV. Tuttavia, si noti che la presente domanda di sgravio non riguarda le importazioni di questi due prodotti (tranne che per l'importazione del 10 giugno 2000) ma prodotti per i quali l'interessato non aveva ITV.
- (35) Per quanto riguarda l'argomentazione secondo la quale le dogane britanniche non hanno informato l'interessato che non poteva più utilizzare l'ITV emessa per l'Alacen 132 con sicurezza in quanto tale ITV non era più valida dal 1° gennaio 1996, fatto questo in virtù del quale l'interessato si sarebbe trovato in una situazione particolare, è opportuno fare le seguenti osservazioni.
- (36) Ai sensi dell'Articolo 12(5)(a)(i) del Regolamento (CEE) n° 2913/92, una informazione tariffaria vincolante cessa di essere valida quando, a seguito dell'adozione di un regolamento, cessa di essere conforme al diritto da questo stabilito. L'Articolo 12(2)(a), primo trattino, del Regolamento (CEE) n° 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993 precisa che l'ITV cessa di essere valida alla data di applicabilità del Regolamento in questione. La nomenclatura è stata modificata dal Regolamento (CE) n° 2448/95 della Commissione, del 10 ottobre 1995, che ha modificato l'allegato I del Regolamento (CEE) n° 2658/87 del Consiglio, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla Tariffa doganale comune⁷. Il suo Articolo 2 precisa che detto Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1996. In tale caso e contrariamente al caso in cui una ITV è revocata o modificata, le disposizioni pertinenti non prevedono che le autorità competenti notifichino alla persona interessata la fine della validità dell'ITV. Pertanto, nessuna situazione particolare può scaturire dal fatto che le autorità competenti non hanno informato l'interessato che l'ITV per il prodotto denominato Alacen 132 non era più valida.
- (37) La Commissione si è chiesta se il numero delle dichiarazioni contenenti la voce errata, accettate dalle autorità competenti senza contestazioni, fosse tale da dare luogo ad una situazione particolare ai sensi dell'Articolo 239 del Regolamento (CEE) n° 2913/92. Per tale ragione, con lettera del 24 gennaio 2006, la Commissione ha chiesto alle autorità britanniche il numero di dichiarazioni depositate dall'interessato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1996 ed il 7 marzo 2001 ed il numero di controlli effettuati.

⁷ GU L 259 del 30.10.1995, p. 1

(38) Tali autorità hanno soltanto potuto indicare il numero di dichiarazioni interessate dal recupero *a posteriori* (87 dichiarazioni comprese le dichiarazioni che sono state ritirate dalla domanda a seguito delle lettere della Commissione del 14 luglio 2006 e del 26 giugno 2007); sebbene esse non siano state in grado di fornire la copia delle dichiarazioni interessate da tale recupero, hanno comunque potuto fornire la copia di una dichiarazione che ritengono sia rappresentativa di tutte le dichiarazioni dell'interessato ("entry No. 150-000911" del 2 agosto 2000). I prodotti immessi in libera pratica con tale dichiarazione erano Alacen 312 ed Alacen 392. Soltanto l'importazione di Alacen 392 può essere considerata pertinente dato che per l'Alacen 312 era stata emessa una ITV. La dichiarazione ma anche la fattura allegata a tale dichiarazione recavano l'indicazione esplicita della natura del prodotto ("lactoserum protein concentrate"). Un raffronto fra la voce tariffaria dichiarata e la designazione esplicita delle merci secondo le specifiche della nomenclatura avrebbe quindi dovuto consentire alle autorità competenti di accertare che la voce tariffaria utilizzata dall'importatore era errata ed avrebbe dovuto indurre tali autorità a rimettere in discussione la classificazione utilizzata per le altre preparazioni di proteina di siero di latte importate dall'interessato e dichiarate alla voce 3502 90 70⁸.

(39) In considerazione di quanto sopra esposto, i servizi della Commissione ritengono che per tutte le importazioni in questione, ad eccezione di quella del 10 giugno 2000, le circostanze del dossier configurino una situazione particolare ai sensi dell'Articolo 239 del Regolamento (CEE) n° 2913/92 e che, di conseguenza, è soddisfatta la prima condizione di cui all'Articolo 239 del Regolamento (CEE) n° 2913/92.

(40) Pertanto, per le importazioni diverse da quella del 10 giugno 2000, occorre verificare se è soddisfatta la seconda condizione di cui all'Articolo 239 del Regolamento (CEE) n° 2913/92.

(41) Dalla giurisprudenza costante della Corte di Giustizia delle Comunità Europee risulta che per esaminare la condizione di assenza di manovra fraudolenta o di negligenza manifesta occorre tener conto, in particolare, della complessità della legislazione, dell'esperienza dell'interessato e della diligenza di cui esso ha dato prova. In questo caso, si deve ammettere che l'interessato, come altresì sottolineato dalle autorità britanniche, non ha commesso manovra fraudolenta.

(42) Per quanto riguarda il criterio di complessità della legislazione, si deve osservare quanto segue.

(43) L'interessato sostiene che la classificazione delle proteine di siero di latte fosse particolarmente complessa. Al fine di corroborare tale affermazione, egli solleva diverse

⁸ Si veda al riguardo la sentenza della Corte del 1° aprile 1993, "Hewlett Packard" (causa C-250/91).

- (49) Per quanto riguarda la condizione relativa alla diligenza di cui avrebbe dovuto dare prova l'interessato, si possono formulare le seguenti osservazioni.
- (50) Innanzitutto, la Corte di Giustizia delle Comunità europee ha indicato che non è irragionevole attendersi che un operatore esperto come l'interessato si tenga informato delle leggi comunitarie applicabili alle operazioni che effettua, attraverso la lettura delle Gazzette Ufficiali pertinenti⁹. Procedendo in tale modo, l'interessato avrebbe dovuto avere cognizione delle modifiche apportate alla nomenclatura a partire dall'1.1.1996.
- (51) Inoltre, non è e non può essere l'obiettivo delle ITV garantire all'operatore che la voce tariffaria alla quale fa riferimento non sarà poi modificata dal legislatore comunitario. Di conseguenza, essere titolare di una ITV per una determinata voce tariffaria non conferisce all'operatore economico un'aspettativa legittima che la voce tariffaria in questione non sarà poi modificata con atto del legislatore comunitario¹⁰.
- (52) L'interessato avrebbe dovuto domandarsi perché delle proteine che sapeva possedevano le stesse caratteristiche erano state classificate, in un caso, alla voce 3502 90 70 e, in altri casi, alla voce 3502 20 91 o ancora alla voce 3504. Eppure non lo ha fatto. Infatti, dal dossier e, in particolare, dai documenti trasmessi dall'interessato nel dicembre 2006 e gennaio 2007 e dalle autorità britanniche nel maggio 2007, si evince che l'interessato ha soltanto contestato la classificazione di talune proteine di siero di latte alla voce 3502, sostenendo che esse avrebbero dovuto essere classificate alla voce 3504, ma non si è mai interrogato sulla classificazione alla voce 3502 90 70 mentre, malgrado l'errore commesso dalle autorità del Regno Unito, avrebbe dovuto essere evidente dalla formulazione della Nomenclatura Combinata (si veda paragrafo 46) che la voce 3502 90 70 non poteva essere adatta per le proteine di siero di latte che importava.
- (53) Inoltre, in seguito alle discussioni da lui avute con le autorità britanniche nel 1998, a proposito delle ITV per l'Alacen 342 e l'Alacen 472, l'interessato, almeno a partire dal mese di aprile 1998 nel corso del quale è stato informato della decisione delle autorità competenti di mantenere le ITV per questi due prodotti, avrebbe dovuto domandarsi se i prodotti che importava e per i quali non aveva ITV non dovessero anch'essi essere classificati alla voce 3502 2091.
- (54) I documenti trasmessi dalle autorità britanniche con lettera del 27 settembre 2007 non contraddicono tale analisi: infatti, nella lettera del 6 marzo 2001 alle autorità britanniche, l'interessato sottolinea che desidera discutere della classificazione tariffaria delle proteine che importa poiché dispone di ITV contraddittorie. E' quindi chiaro che in quel momento, quando

⁹ Causa 161/88 "Binder" (sentenza resa il 17 luglio 1989).

¹⁰ Causa C-315/96 "Lopex Export" (sentenza resa il 29 gennaio 1998).

ha dichiarato le merci interessate alla voce 3502 90 70, l'interessato era consapevole del fatto che le importazioni in questione rischiavano di essere oggetto di un recupero a posteriori dei dazi doganali.

(55) Da quanto sopra deriva che si deve ritenere che l'interessato abbia dato prova di negligenza.

Di conseguenza, non è soddisfatta la seconda condizione di cui all'Articolo 239 del Regolamento (CEE) n. 2913/92.

(56) Pertanto non è giustificato procedere allo sgravio dei dazi all'importazione nel presente caso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Lo sgravio dei dazi all'importazione per un importo di XXXXX oggetto della domanda del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord del 15 dicembre 2005 non è giustificato.

Articolo 2

Il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26-11-2007

Per la Commissione
Laszlo KOVACS
Membro della Commissione